Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Martedì, 4 dicembre 1928 - Anno VII** **Numero 282**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3059.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2588.

Riunione dei comuni di Cintano, Sale Castelnuovo e Villa Castelnuovo in un unico Comune con denominazione « Castelnuovo Nigra » e capoluogo Sale Castelnuovo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cintano, Sale Castelnuovo e Villa Castelnuovo sono riuniti in unico Comune con denominazione « Castelnuovo Nigra » e capoluogo Sale Castelnuovo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 4. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3060.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2589.

Riunione dei comuni di Gremiasco, Montacuto e San Sebastiano Curone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « San Sebastiano Curone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gremiasco, Montacuto e San Sebastiano Curone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Sebastiano Curone ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 5. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3061.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2590.

Riunione dei comuni di Vicolungo (eccettuato il territorio denominato Isola di Vicolungo) e Mandello Vitta in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Vicolungo » ed aggregazione al comune di San Pietro Mosezzo dei cascinali Motta e Visconti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Vicolungo, eccettuato il territorio denominato Isola di Vicolungo, comprendente i cascinali Motta e Visconti, ed il comune di Mandello Vitta sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Vicolungo ».
I cascinali Motta e Visconti, delimitati nella pianta topografica, vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Novara, sono aggregati al comune di San Pietro Mosezzo.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'unione dei comuni di Vicolungo e Mandello Vitta e di provvedere altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Vicolungo e San Pietro Mosezzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 6. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3062.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2591.
Riunione dei comuni di Osasco e San Secondo di Pinerolo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « San Secondo di Pinerolo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Osasco e San Secondo di Pinerolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Secondo di Pinerolo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 7. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3063.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 2606.
Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, col quale è stato approvato lo statuto della libera Università di Ferrara;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto stesso, avanzate dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della libera Università di Ferrara, approvato col Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2255:

Art. 15. — Si sostituisca il primo comma col seguente:
« La Facoltà di Giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio ed il progresso delle scienze giuridiche e sociali e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni che a queste si riferiscono. Essa conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze sociali e sindacali ».

Art. 20. — Si sostituisca col seguente:
« Gli insegnamenti costitutivi della Facoltà di Giurisprudenza sono i seguenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di Diritto civile (annuale).
2. Istituzioni di diritto romano (annuale).
3. Diritto civile (biennale).
4. Diritto romano (biennale).
5. Diritto pubblico romano (annuale).
6. Diritto ecclesiastico (annuale).
7. Diritto e procedura penale (triennale).
8. Diritto commerciale (annuale).
9. Diritto costituzionale (annuale).
10. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione biennale).
11. Diritto finanziario e scienza delle finanze (annuale).
12. Diritto internazionale (annuale).
13. Procedura civile e ordinamento giudiziario (annuale).
14. Storia del diritto romano (annuale).

15. Storia del diritto italiano (biennale).
16. Storia politica moderna.
17. Storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie (annuale).
18. Filosofia del diritto (annuale).
19. Economia politica (annuale).
20. Statistica (annuale).
21. Demografia (annuale).
22. Medicina legale (annuale).
23. Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale (biennale).
24. Diritto industriale (annuale).
25. Diritto agrario (annuale).
26. Economia e statistica agraria (annuale).
27. Geografia politica ed economica (annuale).
28. Legislazione sindacale e corporativa (annuale).
29. Legislazione delle colonie e dell'emigrazione (annuale) ».

Art. 21. — Si sostituisca col seguente:

« L'ordine degli studi proposto per la laurea in Giurisprudenza è il seguente:

1° *Anno.*

Statistica.
Storia del diritto romano.
Istituzioni di diritto civile.
Istituzioni di diritto romano.
Diritto costituzionale.
Economia politica.

2° *Anno.*

Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto e procedura penale.
Diritto ecclesiastico.
Scienza delle finanze.
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
Storia del diritto italiano.

3° *Anno.*

Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto commerciale.
Diritto e procedura penale.
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
Storia del diritto italiano.
Medicina legale.

4° *Anno.*

Procedura civile e ordinamento giudiziario.
Diritto e procedura penale.
Diritto internazionale.
Filosofia del diritto.

Una disciplina a scelta fra quelle indicate ai numeri 23, 24, 25 e 26 del precedente articolo 20.

Lo studente è libero peraltro di modificare il suindicato piano di studi, ma per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea dovrà avere seguito un numero di insegnamenti non inferiore a quello che risulta dal precedente comma e dovrà avere superato i relativi esami di profitto ».

Di seguito al detto art. 21 si aggiunga il seguente:

« L'ordine degli studi per la laurea in scienze sociali e sindacali è il seguente:

1° *Anno.*

Statistica.
Istituzioni di diritto civile.
Istituzioni di diritto romano.
Diritto costituzionale.
Economia politica.

2° *Anno.*

Geografia politica ed economica.
Storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie.
Scienza delle finanze e diritto finanziario.
Demografia.
Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale.
Storia del diritto italiano.

3° *Anno.*

Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale.
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
Diritto commerciale.
Diritto pubblico romano.
Diritto agrario.

4° *Anno.*

Diritto internazionale.
Diritto industriale.
Economia e statistica agraria.

Una disciplina a scelta fra quelle indicate ai numeri 16, 28 e 29 del precedente articolo 20.

Lo studente è libero peraltro di modificare il sopra indicato piano di studi, ma per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea dovrà avere seguito un numero di insegnamenti non inferiore a quello che risulta dal precedente comma e dovrà avere superati i relativi esami di profitto ».

Art. 22. — Si sostituisca col seguente:

« Gli studenti non verranno ammessi a sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, se non dopo avere superato l'esame di istituzioni di diritto civile, nè a sostenere gli esami di diritto romano e storia del diritto italiano se non dopo avere superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano, nè a sostenere l'esame di diritto pubblico romano, se non dopo avere superato quello di istituzioni di diritto romano, nè, infine, a sostenere l'esame di scienza delle finanze, se non dopo avere superato quello di economia politica ».

Art. 23. — Si sostituisca il primo comma col seguente:

« Sono annessi alla Facoltà di Giurisprudenza un Istituto giuridico, un Istituto di politica sindacale e assistenza sociale, e un Gabinetto di Statistica, i quali sono ordinati come Seminari ai sensi dell'articolo 23 del regolamento generale universitario ».

Art. 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza dell'aggiunta di un articolo, di seguito all'art. 21, approvata col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 22. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3064.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2602.

Modificazione all'articolo 6 del R. decreto 26 agosto 1927, n. 2174, sull'istituzione del servizio metrico nella Tripolitania e nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 2174, con il quale viene istituito il servizio metrico nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Ritenuto che i diritti di verificazione periodica previsti all'art. 6 del citato decreto sono stati stabiliti in misura corrispondente alla metà di quelli fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, con arrotondamento delle frazioni di lire, fatta eccezione per la categoria 13ª, per la quale è mantenuta per errore la cifra fissata dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze e per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il diritto di verificazione periodica stabilito all'art. 6 del R. decreto 26 agosto 1927, n. 2174, a carico della 13ª categoria di utenti metrici in Tripolitania e Cirenaica, invece di lire otto è di lire quattro.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nei Bollettini ufficiali delle due Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1928 - *Anno VII*

Atti del Governo, registro 279, *foglio* 18. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3065.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2621.

9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1928-VII, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTÀ,

Per la regolazione di partite arretrate, riferentisi alla erogazione di sussidi alle famiglie di militari morti, feriti o invalidi di guerra, rendesi necessario assegnare all'apposito capitolo del bilancio delle finanze, per il corrente esercizio finanziario, la somma di L. 26,634.

Inoltre, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, occorre inscrivere L. 20,000, assegnate, dal R. decreto 17 novembre 1927, n. 2372, per le spese di funzionamento della Scuola di statistica della Facoltà di scienze politiche, presso la Regia università di Roma, e L. 50,000 per le spese della Discoteca di Stato, istituita col R. decreto 10 agosto 1928, n. 2223.

Potendosi provvedere a siffatte necessità con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il riferente si onora di rassegnare il relativo decreto alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 sono disponibili lire 25,339,445;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 96,634 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 634 (aggiunto - in conto competenza) — Provvedimenti e sussidi a favore di famiglie dei militari morti, feriti, invalidi, ecc., in dipendenza dei servizi attinenti alla guerra, ecc. . L. 26,634

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 62 — Contributo a favore delle Regie università e dei Regi istituti superiori, ecc. . » 20,000

Cap. n. 97-*bis* (di nuova istituzione) — Spese di acquisto ed incisione delle matrici originali e delle matrici di riproduzione delle voci ed altre per la gestione della Discoteca di Stato in Roma (R. decreto 10 agosto 1928, n. 2223) . . . . » 50,000

L. 96,634

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1928 - *Anno VII*

Atti del Governo, registro 279, *foglio* 31. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3066.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1928, n. 2610.

Proroga dei poteri conferiti al Ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di prorogare le particolari disposizioni già emanate per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione potrà far uso della facoltà concessagli dall'art. 22, comma 2°, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1659, in ordine al trasferimento ed alla nomina dei professori presso la Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, per provvedere ai posti di ruolo che siano o si rendano vacanti nella Facoltà stessa, fino al 31 ottobre 1929.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 30 — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3067.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1928, n. 2609.

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, nonchè i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844, 13 febbraio 1927, n. 282, e 19 gennaio 1928, n. 26, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, riguardante il reclutamento ed il trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre l'organico della Regia guardia di finanza, allo scopo di realizzare economie nelle spese di personale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è sostituito come appresso:

« Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di corpo d'armata, in servizio permanente effettivo, del Regio esercito, e si compone di:

Ufficiali generali:

N. 1 generale di divisione comandante in secondo;
N. 3 generali di brigata, comandanti di gruppo.

Ufficiali superiori:

N. 14 colonnelli;
N. 81 tenenti colonnelli e maggiori.

Ufficiali inferiori:

N. 181 capitani;
N. 328 tenenti e sottotenenti, subalterni, di cui un sottotenente maestro direttore di banda e quattro sottotenenti maestri di scherma.

Sottufficiali:

N. 627 marescialli maggiori;
N. 1110 marescialli capi e marescialli;
N. 1724 brigadieri;
N. 1320 sottobrigadieri.

Truppa:

N. 2035 appuntati;
N. 16230 guardie;
N. 1560 allievi.

Non sono compresi in questa tabella i militari a disposizione per il servizio dei dazi di consumo; quelli dislocati nelle Colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e pei quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo ».

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, e l'ultimo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, sono abrogati.

Art. 3.

I tenenti colonnelli giudicati dalla Commissione centrale non idonei all'avanzamento sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, secondo le norme dell'art. 70 della legge 11 marzo 1926, n. 398, quando siano stati giudicati idonei

all'avanzamento dall'autorità di primo grado ed abbiano riportato almeno dodici ventesimi di media nell'esperimento di cui all'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1281.

Art. 4.

I militari dei vari gradi che risulteranno in eccedenza a quelli indicati al precedente art. 1 saranno considerati fuori ruolo e riassorbiti nei quadri di mano in mano che si verificheranno vacanze; restando conseguentemente e per altrettanto tempo sospese le promozioni nei gradi stessi.

Le spese per tale personale continueranno ad essere a carico del bilancio ordinario della Regia guardia di finanza.

Art. 5.

I sottotenenti maestri di scherma della Regia guardia di finanza hanno il trattamento economico stabilito dal primo comma dell'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

La facoltà concessa al Governo del Re con l'art. 10 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza e raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo alla autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

I tenenti colonnelli, esclusi definitivamente dall'avanzamento prima della compilazione dei quadri annuali normali per il 1929 e trattenuti in servizio in applicazione delle disposizioni abrogate dal precedente art. 2, potranno, su conforme insindacabile giudizio della Commissione centrale d'avanzamento, da rinnovarsi anno per anno, continuare ad essere trattenuti in servizio fino al compimento del triennio decorrente dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, sempre che nel frattempo non siano raggiunti dai limiti di età.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 25. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928.

Proroga dei poteri del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 20 maggio 1928, con il quale venne preposto alla gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, un commissario straordinario nella persona del cav. Aldo Gardini, con il compito di provvedere alla sistemazione dell'Ente ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Vista la proposta di proroga formulata dal prefetto di Genova in data 4 settembre 1928;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di straordinaria gestione del suddetto Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. Aldo Gardini, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, con il R. decreto 20 maggio 1928, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1928 - Anno VII
Registro 8 Ministero economia nazionale, foglio 25. — MONACELLI.

(377)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 ottobre 1928.

Norme per l'applicazione del decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, e pel coordinamento dello stesso decreto con le disposizioni concernenti l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 126, che stabilì, a carico dello Stato, un contributo per la costruzione di case popolari per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 546, con la quale furono dettate le norme per l'esecuzione del decreto-legge predetto, e fu istituito l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982;

Visto il precedente decreto 11 marzo 1927, col quale furono approvate le norme per l'ordinamento dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, contenente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Ritenuta la opportunità di emanare le norme per l'applicazione del decreto anzidetto e per il coordinamento di esso con le disposizioni concernenti l'Ente edilizio;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvederà direttamente all'istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative edilizie autorizzate ad ottenere i mutui da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a norma degli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 546.

A tal uopo richiederà:

1° il fascicolo del Bollettino delle società per azioni nel quale sono stati pubblicati, l'atto costitutivo, lo statuto, e le eventuali modificazioni di questo. Dallo statuto o da atti aggiuntivi al medesimo dovrà risultare esplicitamente che la società non può sciogliersi se prima non sia stato integralmente estinto il debito verso l'istituto finanziatore, e che gli alloggi devono essere assegnati in proprietà ai soci muniti di pensione vitalizia;

2° il progetto tecnico finanziario per la costruzione o l'acquisto di case;

3° l'elenco dei soci, muniti di pensione vitalizia, e prenotati per gli alloggi da costruire o da acquistare, con indicazione degli estremi della pensione percepita;

4° la copia — autenticata da notaio la cui firma sarà legalizzata ai sensi di legge — della deliberazione della cooperativa, con la quale, nell'autorizzare il presidente a chiedere il mutuo ed i concorsi statale e sussidiari dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e dell'Opera nazionale per i combattenti, si accettino le condizioni che verranno stabilite dall'Ente edilizio per la concessione del mutuo, delegando il presidente medesimo a provvedere in conformità e ad intervenire alla stipulazione del contratto relativo, ai sensi dell'art. 18 del decreto in data 11 marzo 1927 del Capo del Governo.

Art. 2.

L'Ente edilizio, per le domande riscontrate regolari promuoverà la concessione dei contributi, ed ottenuti i relativi provvedimenti di assegnazione, chiederà, a mezzo della Cassa depositi e prestiti, il corrispondente mutuo al Consorzio di credito per le opere pubbliche.

La richiesta dovrà essere corredata:

1° del decreto, a firma dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, per l'assegnazione del contributo statale e per l'autorizzazione a contrarre il mutuo relativo, nonchè dei provvedimenti dell'Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati e dell'Opera nazionale per i combattenti. Il decreto ed i provvedimenti dovranno contenere la clausola della erogabilità, alle rispettive scadenze, a favore del Consorzio di credito pel periodo successivo all'inizio dell'ammortamento ed a favore della Cassa depositi e prestiti, per conto dell'Ente edilizio, pel periodo precedente all'ammortamento medesimo;

2° della deliberazione del Comitato di amministrazione con cui l'Ente edilizio si obblighi di assumere esso il mutuo occorrente alla cooperativa;

3° della deliberazione della cooperativa di cui all'ultimo comma dell'art. 1;

4° dei documenti relativi alla proprietà e libertà dell'area acquistata od avuta in donazione dalla cooperativa; e che dovrà risultare esente da oneri per imposta patrimoniale o per rate scadute di imposte e sovrimposte dirette;

5° del parere dell'Avvocatura generale erariale emesso in base all'esame dei documenti di cui al precedente n. 4.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti esamina le domande ed i documenti rimessile dall'Ente edilizio e riconosciutane la regolarità, a norma dell'articolo precedente, li rimette, a sua volta, al Consorzio di credito per le opere pubbliche con dichiarazione che l'operazione di mutuo può essere effettuata.

Art. 4.

Il Consorzio di credito, determinato — previi gli adempimenti di suo istituto — il saggio d'interesse, stipulerà il contratto di mutuo con l'intervento dell'Ente edilizio e della cooperativa, subordinando l'inizio della somministrazione, da effettuarsi dalla Cassa depositi e prestiti, alla presentazione, tra l'altro, alla Cassa medesima del certificato del competente conservatore delle ipoteche, da cui risulti che sull'area e costruzioni relative è stata iscritta ipoteca di primo grado a favore del Consorzio mutuante per la somma capitale mutuata, per un triennio d'interessi oltre all'1 per cento per accessori, con diritto di surrogazione a favore dello Stato agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831.

Lo Stato, verificandosi l'eventualità di cui al detto art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, farà annotare in margine all'atto di trascrizione e di costituzione ipotecaria, le somme di cui è creditore per sorte principale ed interessi nella misura legale. Queste annotazioni verranno fatte a semplice richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il contratto conterrà tutte le clausole stabilite dalle disposizioni vigenti ed in particolar modo quella relativa alla data d'inizio d'ammortamento del mutuo, la quale sarà fissata con l'esplicita rinunzia, da parte della cooperativa, a qualsiasi eccezione o domanda di proroga per qualunque titolo, non escluso l'eventuale ritardo della consegna degli alloggi.

Il contratto di mutuo sarà notificato al Ministro per le finanze, ai fini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831.

Art. 5.

Per mettere in grado la Cassa depositi e prestiti di effettuare i pagamenti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche verserà alla Cassa stessa le somme mutuate con le rateazioni stabilite nei rispettivi contratti.

Nessun prelevamento di tali somme potrà essere effettuato se non previa esibizione alla Cassa depositi e prestiti dei certificati relativi all'iscrizione della prima ipoteca, ai sensi del precedente art. 4 e non risulterà compiuto l'accertamento sulla proprietà e libertà dell'area ai sensi dell'art. 2, numeri 4 e 5.

La Cassa depositi e prestiti corrisponderà le somme in tutto o in parte entro i limiti dei versamenti eseguiti dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi del primo comma del presente articolo, in base a richiesta dell'En-

to edilizio e al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, mediante mandato da quietanzarsi dal presidente e dal cassiere della cooperativa, o da chi per essi, nonchè dai creditori indicati nel nulla osta anzidetto. Del pagamento verrà data comunicazione, a tutti gli effetti, al Consorzio di credito e all'Ente edilizio.

Le somme mutuate — aumentate dagli interessi, al saggio del mutuo, dalla data di ogni singolo versamento, di cui al 1° comma del presente articolo sino al giorno di decorrenza dell'ammortamento — verranno ammortizzate dalla data stabilita in contratto con riserva di operare i conguagli necessari, i quali verranno effettuati, mediante corrispondenza, fra il Consorzio e l'Ente edilizio, dopo che potrà essere determinato l'importo definitivo del mutuo.

Art. 6.

Presso la Cassa depositi e prestiti verrà aperto un conto corrente, intestato all'Ente edilizio, fruttifero dell'interesse annuo del 4 per cento — che potrà essere in seguito variato con decreto del Ministro per le finanze — e riducibile al saggio di quello dei depositi volontari allorchè tutti i mutui concessi alle cooperative saranno posti in ammortamento. A tale conto corrente affluiranno le somme di cui al precedente art. 5, i contributi dello Stato e sussidiari per il periodo precedente all'ammortamento, nonchè, a suo tempo, le quote mensili di ammortamento dovute dalle cooperative, giusta il successivo art. 7; e vi faranno carico i pagamenti che la Cassa depositi e prestiti effettuerà per conto dell'Ente edilizio.

In relazione al maturarsi degli interessi sul conto suddetto l'Ente edilizio provvederà ai necessari conguagli fra le cooperative edilizie, rimanendo, in merito a tali operazioni, completamente estranei il Consorzio di credito e la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Le cooperative sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari, le quote mensili di ammortamento dei mutui a loro carico ed a versarne, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello cui la rata si riferisce, l'importo alla Cassa depositi e prestiti trasmettendo un elenco dei soci assegnatari e delle quote dovute da ciascuno.

Qualora vi siano dei soci morosi, le cooperative dovranno inviare contemporaneamente l'elenco dei soci stessi, con l'indicazione della quota dovuta e degli estremi della pensione vitalizia spettante al socio.

Una copia dell'elenco dei soci morosi, sarà trasmessa contemporaneamente all'Ente edilizio, il quale provvederà per il ricupero delle somme dovute.

Contro i soci morosi l'Ente dovrà richiedere subito, alle Amministrazioni competenti, e senza tener conto degli eventuali precedenti vincoli esistenti sulla pensione o eventualmente su stipendi, assegni, ecc. percepiti a carico del bilancio dello Stato o di quello di enti pubblici, la trattenuta di ufficio, per la somma dovuta, oltre una penale del 4 per cento, che si applica, altresì, sui versamenti effettuati dopo il termine stabilito con il 1° comma del presente articolo.

Ove la trattenuta non sia possibile e sufficiente, l'Ente è autorizzato a procedere alla riscossione della somma dovuta con le norme e i privilegi dello Stato sulla riscossione delle imposte dirette, in conformità dell'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 8.

Sulle somme riscosse per rate di ammortamento o per altra causa, e versate al conto corrente indicato nel precedente art. 6. saranno prelevate le semestralità di ammortamento da corrispondersi in dipendenza dei mutui al Consorzio di credito, man mano che vengono a maturazione, depurate del contributo dovuto dallo Stato, e dei contributi sussidiari dell'Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati e dell'Opera nazionale per i combattenti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295.

Tali contributi saranno corrisposti nella loro integrità in rate semestrali uguali direttamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche, ad eccezione di quelli maturati durante il periodo che precede l'ammortamento, i quali, invece, saranno versati alla Cassa depositi e prestiti a favore dell'Ente edilizio, in conformità del precedente art. 6.

Ove, per insolvenze verificatesi, non sia possibile il pagamento integrale delle somme dovute al Consorzio, gli atti esecutivi, nei confronti dei soci morosi, saranno eseguiti dall'Ente edilizio.

La Cassa depositi e prestiti darà comunicazione delle insolvenze al Consorzio di credito, nonchè al Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831.

Il Ministero delle finanze corrisponderà al Consorzio di credito, qualunque sia lo stato della procedura e l'esito di essa nei confronti dei soci morosi, le rate insolute unitamente agli interessi maturati allo stesso saggio dei mutui, non oltre la scadenza della rata semestrale di ammortamento immediatamente successiva a quella rimasta insoluta, restando sostituito al Consorzio di credito in tutte le ragioni di diritto in confronto dell'Ente edilizio, delle cooperative e dei soci morosi, ed avvalendosi della procedura di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 9.

La somma da corrispondersi dalle cooperative, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, sarà pagata sui mutui dell'Ente edilizio, in seguito a richiesta del medesimo rivolta alla Cassa depositi e prestiti.

Le cooperative che siano state finanziate da istituti diversi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno tenute a versare all'Ente le somme come sopra dovute, appena ottenuto il finanziamento, e a semplice richiesta dell'Ente stesso all'istituto finanziatore.

Il corrispettivo dovuto all'Ente edilizio durante il periodo di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 del decreto 11 marzo 1927 del Capo del Governo, sarà corrisposto all'Ente, a cura della cooperativa, in due rate uguali scadenti nei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano, ove non siano contrarie, le altre disposizioni emanate per le cooperative finanziate attraverso l'Ente edilizio; ed in mancanza quelle vigenti per le cooperative edilizie a proprietà individuale che usufruiscono del contributo statale.

I provvedimenti per l'esecuzione di tali disposizioni saranno presi o promossi a cura dell'Ente edilizio, d'intesa, ove del caso, col Consorzio di credito e con la Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(378)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1928.

Revoca del decreto Ministeriale 8 settembre 1928, col quale si istituiva il campo di fortuna di Plezzo, in provincia di Gorizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1928, n. 217, riguardante la istituzione di un campo di fortuna a Plezzo (Gorizia);

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 8 settembre 1928-VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Plezzo, in provincia di Gorizia.

Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(380)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1928.

Revoca del decreto Ministeriale 8 settembre 1928 col quale si istituiva il campo di fortuna di Vipacco, in provincia di Gorizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1928, n. 217, riguardante la istituzione di un campo di fortuna a Vipacco (Gorizia);

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 8 settembre 1928-VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Vipacco, in provincia di Gorizia.

Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(381)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata della signorina Maria Chincich fu Giuseppe, nata a Albona (Istria) il 24 febbraio 1893 e residente a Trieste, via A. Vespucci, 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chiusi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Chincic è ridotto in « Chiusi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(335)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gisella Chincich fu Giuseppe, nata a Albona (Istria) il 20 febbraio 1898 e residente a Trieste, via A. Vespucci, n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chiusi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gisella Chincich è ridotto in « Chiusi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(336)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albino Cendak di Giovanni, nato a Trieste il 5 dicembre 1906 e residente a Trieste, via Broletto, 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cenda »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albino Cendak è ridotto in « Cenda ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(337)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Calebich di Bartolomeo, nato a Zara il 21 febbraio 1860 e residente a Trieste, via Molin Grande 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calbiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Calebich è ridotto in « Calbiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(338)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Roberto Calebich di Pietro, nato a Zara il 27 marzo 1888 e residente a Trieste, via Molin Grande 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calbiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Calebich è ridotto in « Calbiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lia Calebich nata Kaindl fu Carlo, nata il 1° settembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(339)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Bozic fu Luigi, nato a Trieste il 21 gennaio 1900 e residente a Trieste, Pendice Scorcola 472, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bozic è ridotto in « Bossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(340)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Bruch fu Lodovico, nato a Trieste il 13 giugno 1872 e residente a Trieste, via Giotto 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bruchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Bruch è ridotto in « Bruchi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Edvige Bruch nata Modugno fu Pietro, nata il 20 dicembre 1873, moglie;
2. Nello Enrico, nato il 20 luglio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(341)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nora Bruch di Enrico, nata a Trieste il 4 marzo 1905 e residente a Trieste, via Giotto 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bruchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nora Bruch è ridotto in « Bruchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(342)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nereo Bruch di Enrico, nato a Trieste il 12 gennaio 1902 e residente a Trieste, via Giotto 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bruchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nereo Bruch è ridotto in « Bruchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(343)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nives Bruch di Enrico, nata a Trieste il 3 aprile 1900 e residente a Trieste, via Giotto, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bruchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nives Bruch è ridotto in « Bruchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(344)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Buzan di Antonio, nato a Cernizza di Pinguente il 9 maggio 1887 e residente a Trieste, Rozzol in Valle, n. 520, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Busani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Buzan è ridotto in « Busani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Buzan nata Drascic di Antonio, nata l'11 marzo 1888, moglie;
2. Lisetta Antonio, nata il 19 luglio 1921, figlia;
3. Anna di Antonio, nata il 28 marzo 1924, figlia;
4. Maria di Antonio, nata il 13 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(345)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Dosich vedova Frank fu Ignazio, nata a Trieste il 17 ottobre 1865 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tosi-Franchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Dosich vedova Frank sono ridotti in « Tosi-Franchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(346)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Mahne fu Giovanni, nato a Eriacci (Castelnuovo d'Istria) il 29 maggio 1882 e residente a Trieste, via Petronio, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Manetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Mahne è ridotto in « Manetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Mahne nata Mahne di Giovanni, nata il 14 dicembre 1885, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 6 novembre 1911, figlio;
3. Anna di Giovanni, nata il 28 novembre 1921, figlia;
4. Lidia di Giovanni, nata il 13 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(347)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Mevlia fu Andrea, nato a Corgnale l'8 marzo 1882 e residente a Trieste, via Molino a Vento, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Meola »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Mevlia è ridotto in « Meola ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Mevlia nata Mevlia di Antonio, nata il 10 gennaio 1882, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 15 marzo 1910, figlia;
3. Albina di Francesco, nata il 12 marzo 1912, figlia;
4. Francesco di Francesco, nato il 6 gennaio 1914, figlio;
5. Giuseppe di Francesco, nato il 26 dicembre 1926, figlio;
6. Rodolfo di Francesco, nato il 22 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(348)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccado Millich fu Ignazio, nato a Trieste il 12 gennaio 1897 e residente a Trieste, piazza dell'Ospitale, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Millich è ridotto in « Millini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Millich nata Sancin di Giuseppe, nata il 24 gennaio 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(349)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Radmilovich fu Eugenio, nato a Trieste il 9 gennaio 1905 e residente a Trieste, via F. Crispi, 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ramilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Radmilovich è ridotto in « Ramilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabiliti ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(350)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Sessartich di Marino, nato a Salona (Dalmazia) il 28 agosto 1904 e residente a Trieste, Campo Marzio, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sessartini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Sessartich è ridotto in « Sessartini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E DELLE MINIERE
Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco n. 3 dei trasferimenti di privative industriali.

N. 9933, trascritto il 26 agosto 1926.

Trasferimento totale da Charles Stuart Somerwell, a Riverton, New Jersey, alla Pennsylvania Gasoline Drill Company, a Filadelfia, Pa (S. U. d'America), della privativa industriale n. 225240, reg. gen.; vol. 676, n. 187, reg. att., con decorrenza dall'11 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Utensili percussori del tipo a motore a scoppio ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 19 maggio 1926, e registrato il 23 agosto 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4186, vol. 355, atti privati).

N. 9934, trascritto il 28 settembre 1926.

Trasferimento totale da Luchsinger Matthias, ad Abbiategrasso, alla S. A. I. fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere, ad Abbiategrasso, della privativa industriale n. 253478, reg. gen.; con decorrenza dal 30 agosto 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per produrre fogli per impressioni da un pastello uniformemente disteso sopra una superficie continua scorrevole ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 5 settembre 1926, e registrato il 10 settembre 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 321, vol. 3076, atti privati).

N. 9935, trascritto il 28 settembre 1926.

Trasferimento totale da Luchsinger Matthias, ad Abbiategrasso, alla S. A. I. fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere, ad Abbiategrasso, lla privativa industriale n. 253426, reg. gen.; con decorrenza dal 30 agosto 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo processo e relativo sistema d'installazione per la produz. 'e su superficie continua dello strato di pastello dei cosidetti fogli per impressioni ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 5 settembre 1926, e registrato il 10 settembre 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 321, vol. 3076, atti privati).

N. 9936, trascritto il 10 dicembre 1926.
Trasferimento totale da Ferrari Da Grado Francesco, a Genova, a Carbone Domenico fu Giorgio, a Milano, della privativa industriale n. 255914, reg. gen.; con decorrenza dal 28 luglio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo procedimento biologico per la produzione di alcool amilico, acetone ed altri alcooli superiori ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 25 ottobre 1926, e registrato il 27 novembre 1926 all'ufficio demaniale di Genova, n. 7826, vol. 611, atti privati).

N. 9937, trascritto il 22 dicembre 1926.
Trasferimento totale da Wolf Israel Joseph, a Bruxelles, alla Società Anonima Nestlé, a Milano, della privativa industriale n. 255501 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Giocattolo per la riproduzione di disegni a vari colori su cartoline e simili ed applicabile a scopi pubblicitari ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 16 dicembre 1926, registrato il 16 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Gallarate n. 1472, vol. 89, atti privati).

N. 9938, trascritto l'8 marzo 1927.
Trasferimento totale da Perks George Wheldon, a Akron, Ohio (S. U. A.), alla The George W. Perks Company, ad Akron, Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 255032, reg. gen.; con decorrenza dal 3 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti al montaggio delle mole ».
.tto di cessione a firma delle parti del 16 dicembre 1926, e registrato il 25 febbraio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 16942, vol. 489, atti privati).

N. 9939, trascritto il 31 marzo 1927.
Trasferimento totale da Chiti Aroldo, a Torino, a Colonna Ugo, a Milano, della privativa industriale n. 254795, reg. gen.; con decorrenza dal 2 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio selettore ed operatore per macchine rettilinee comuni per maglieria ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 17 marzo 1927, e registrato il 21 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 19031, vol. 490, atti privati).

N. 9940, trascritto il 31 marzo 1927.
Trasferimento totale da Chiti Aroldo, a Torino, a Colonna Ugo, a Milano, della privativa industriale n. 254796, reg. gen.; con decorrenza dal 2 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina rettilinea per maglieria adatta per lavori comuni ed operati ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 17 marzo 1927, e registrato il 21 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 19031, vol. 490, atti privati).

N. 9941, trascritto il 6 maggio 1927.
Trasferimento totale da Aldrovandi Fernando, a Torino, ad Alemanno Andrea, a Torino, della privativa industriale n. 256378, reg. gen.; con decorrenza dal 13 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo raddrizzatore elettromeccanico di corrente alternata con utilizzazione totale del periodo e regolazione automatica della corrente raddrizzata ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 30 aprile 1927, e registrato il 2 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 23730, vol. 490, atti privati).

N. 9942, trascritto il 9 giugno 1927.
Trasferimento totale da Cazzadori Edoardo, a Torino, alla ditta Fratelli Turati, a Torino, della privativa industriale n. 258527, reg. gen.; con decorrenza dal 18 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio raccoglifilo per filatoi continui a filare il cotone ed altre materie tessili ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 23 maggio 1927, e registrato il 30 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26686, vol. 491, atti privati).

N. 9943, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, alla Patentverwertungs Aktiengesellschaft « Alpina » Société Anonyme pour l'exploitation des brevéts « Alpina »; patents exploitation Co. « Alpina » Ltd., a Basilea (Svizzera), della privativa industriale n. 196866, reg. gen.; vol. 535, n. 117, reg. att., con decorrenza dall'8 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione dell'ammoniaca ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 18 dicembre 1926, e registrato il 1° settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4740, vol. 369, atti privati).

N. 9944, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale da Orsenigo Giuseppe di Michele, a Milano, a Orsenigo Alfredo di Michele, a Milano, della privativa industriale n. 195648, reg. gen.; vol. 556, n. 191, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per riscaldare elettricamente fili o barre metalliche alimentanti macchine operatrici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 30 marzo 1927, e registrato il 30 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 439, vol. 57, atti privati).

N. 9945, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale da Orsenigo Giuseppe di Michele, a Milano, a Orsenigo ...do di Michele, a Milano, della privativa industriale n. 199215, reg. gen.; vol. 572, n. 40, reg. att., con decorrenza dal 18 maggio 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per introdurre tra gli utensili il filo metallico alimentante le macchine fucinatrici a caldo di chiodi e simili ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 30 marzo 1927, e registrato il 30 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 439, vol. 57, atti privati).

N. 9946, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale da Orsenigo Giuseppe di Michele, a Milano, a Orsenigo Alfredo di Michele, a Milano, della privativa industriale n. 201187, reg. gen.; vol. 578, n. 54, reg. att., con decorrenza dal 14 luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per fare punte piramidali o ridurre a sezione quadra aste metalliche a sezioni diverse ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 30 marzo 1927, e registrato il 30 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 439, vol. 57, atti privati).

N. 9947, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale da Orsenigo Giuseppe di Michele, a Milano, a Orsenigo Alfredo di Michele, a Milano, della privativa industriale n. 201188, reg. gen., vol. 578, n. 55, reg. att., con decorrenza dal 14 luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di comando a interruttore e commutatore di corrente combinati ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 30 marzo 1927, e registrato il 30 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 439, vol. 57, atti privati).

N. 9948, trascritto il 20 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Bunzlauerwerke Lengersdorff & Comp. Gesellschaft a Bunzlau i/Schl., alla Gesellschaft für Verwertung von Ofenbaunpatenten m. b. H., a Berlin-Wilmersdorf (Germania), della privativa industriale n. 255719, reg. gen.; con decorrenza dal 26 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per la costruzione di storte o camere fatte di mattoni e mattone per la realizzazione di questo sistema ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 28 maggio 1927, e registrato il 15 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1749, vol. 498, atti privati).

N. 9949, trascritto il 4 agosto 1927.
Trasferimento totale da Zazzara Donato, a Napoli, alla Società meccanica « La Precisa », a Napoli, della privativa industriale n. 258186, reg. gen.; con decorrenza dal 1° luglio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle chiusure alla cremonese per telai di imposte di finestre, balconi e simili ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 13 luglio 1927, e registrato il 14 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 71, titolo 13, serie II, atti privati).

N. 9950, trascritto il 4 agosto 1927.
Trasferimento totale da Zazzara Donato, a Napoli, alla Società meccanica « La Precisa », a Napoli, della privativa industriale n. 256385, reg. gen.; con decorrenza dal 5 luglio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle carriole a mano ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 13 luglio 1927, e registrato il 14 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 71, titolo 13, serie II, atti privati).

N. 9951, trascritto il 10 agosto 1927.
Trasferimento totale da Cooke Joseph Edwin Markham, a Stafford (Gran Bretagna), alla Westbrook Cooke Limited, a Stafford, della privativa industriale n. 224789, reg. gen.; vol. 677, n. 201, reg. att., con decorrenza dal 29 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei tacchi di stivali, scarpe e simili ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 24 giugno 1927, e registrato il 4 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3796, vol. 492, atti privati).

N. 9952, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, alla Patentverwertung Aktiengesellschaft « Alpina » Société anonyme pour l'exploitation des brevets « Alpina » patents exploitation Co. « Alpina » Ltd., a Basilea (Svizzera), della privativa industriale n. 233559, reg. gen.; vol. 635, n. 18, reg. att., con decorrenza dal 16 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la produzione sintetica dell'ammoniaca dai suoi elementi ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 18 dicembre 1926, e registrato il 1° settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4740, vol. 369, atti privati).

N. 9953, trascritto il 12 agosto 1927.
Trasferimento totale da Peynetti Pietro, a Torino, alla Filtration Engineers Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 258182, con decorrenza dall'11 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai dispositivi per la separazione di sostanze solide in sospensione in liquidi ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 1° aprile 1927, e registrato il 2 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3364, vol. 492, atti privati).

N. 9954, trascritto il 5 settembre 1927.
Trasferimento totale dalla Standard Oil Company, a San Francisco (California) (S. U. A.), alla Standard Oil Company of California, a San Francisco, California (S. U. A.), della privativa industriale n. 236786, reg. gen.; vol. 700, n. 158, reg. att., con decorrenza dal 31 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema ed apparecchio per scaricare il lubrificante dai veicoli a motore ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 28 dicembre 1926, e registrato il 14 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31963, vol. 366, atti privati).

N. 9955, trascritto il 19 settembre 1927.
Trasferimento totale da Carlsson Carl, a Stoccolma, della privativa industriale n. 256386, reg. gen.; con decorrenza dal 10 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Polverizzatore per carburatore ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 31 agosto 1927, e registrato il 16 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5615, vol. 369, atti privati).

N. 9956, trascritto il 22 settembre 1927.
Trasferimento totale dalla Deutsche Werke Aktiengesellschaft, a Berlino, alla Deutsche Werke Kiel Aktiengesellschaft, a Kiel (Germania), della privativa industriale n. 238753, reg. gen.; vol. 686, n. 177, reg. att., con decorrenza dal 20 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Sospensione per organi di macchine di vetture e motrici azionate con motori a combustione ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 26 aprile 1927, e registrato il 17 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2368, vol. 368, atti privati).

N. 9957, trascritto il 22 settembre 1927.
Trasferimento totale dalla Deutsche Werke Aktiengesellschaft, a Berlino, a Kühne Georg, a München (Germania), della privativa industriale n. 229522, reg. gen.; vol. 624, n. 33, reg. att., con decorrenza dal 12 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Meccanismo per seminare »
e dell'attestato di complemento n. 229675.
(Atto di cessione a firma delle parti del 13 giugno 1927, e registrato il 12 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5365, vol. 369, atti privati).

N. 9958, trascritto il 28 settembre 1927.
Trasferimento totale da Verderi Federico, a Padova, a Verderi Enrico fu Lodovico, a Padova, della privativa industriale n. 159114, reg. gen.; vol. 468, n. 204, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1917, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio elettrico per il riscaldamento e l'ebollizione dei liquidi ».
(Successione legittima attestata per atti notori in data 22 gennaio 1923, 6 settembre 1927 e 12 settembre 1927 avanti la Regia pretura di Padova).

N. 9959, trascritto il 15 ottobre 1927.
Trasferimento totale dalla Chemische Fabrik Haltingen Jucher & C., a Haltingen, alla Stickelberger & C. A. G. Chemische Fabrik, a Bâle (Svizzera), della privativa industriale n. 231006, reg. gen.; vol. 612, n. 207, reg. att., con decorrenza dal 30 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di produzione di materie concianti del cuoio ricavate dallo sterco di cani, piccioni e simili mediante fermentazione ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 29 agosto 1927, e registrato il 17 settembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8253, vol. 3143, atti privati).

N. 9960, trascritto l'11 febbraio 1928.
Trasferimento totale da Cavallarin Omero, Porrati Eugenio e Cipolla Dante, a Milano, alla Società Porrati & C., a Milano, della privativa industriale n. 256151, reg. gen.; con decorrenza dal 7 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nelle bilancie semi-automatiche ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 3 dicembre 1927, e registrato il 3 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 771, vol. 3124, atti privati).

N. 9961, trascritto il 7 settembre 1927.
Trasferimento totale dalla ditta Suter-Strickler & C., a Horgen (Svizzera), alla ditta Suter-Strickler Sohne, a Horgen (Svizzera), della privativa industriale n. 243165, reg. gen.; vol. 706, n. 91, reg. att., con decorrenza dal 7 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina da cernere particolarmente adatta per frutta, patate e simili ».
(Certificato della Camera di commercio di Zurigo comprovante il cambiamento della ragione sociale del 13 agosto 1927, e registrato il 30 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5618, vol. 349, atti privati).

N. 9962, trascritto il 17 ottobre 1927.
Trasferimento totale da Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, alla Patentverwertungs Aktiengesellschaft « Alpina » Société anonyme pour l'exploitation des brevets « Alpina »; patents exploitation Co. « Alpina » Ltd., a Basilea (Svizzera), della privativa industriale n. 224993, reg. gen.; vol. 672, n. 247, reg. att., con decorrenza dal 5 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione sintetica dell'ammoniaca ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 18 dicembre 1926, e registrato il 1° settembre 1927 all'ufficcio demaniale di Roma, n. 4740, vol. 369, atti privati).

Roma, ottobre 1928-VI

Il direttore: A. JANNONI.

(385)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 36.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.62	Belgrado	33.65
Svizzera	367.83	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.60	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.672	Norvegia	5.09
Spagna	308.27	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.095
Praga	56.62		
Romania	11.50	Rendita 3.50 %	72.20
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.825
Dollaro Canadese	19.055	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.90
Oro	368.29		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.